



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E LA NUTRIZIONE

UFF. 7 Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari

## DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato ISONET PF 2016, contenente la sostanza attiva feromone Lavandulyl senecioato, per l'impiego su vite contro *Planococcus ficus*.

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

**VISTA** la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

**VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

**VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi”, e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

**VISTO** il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

**VISTO** il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

**VISTA** la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell'Art.53 del Regolamento (ce) 1107/2009, di seguito citata come “Procedura”;

**VISTE** le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva feromone (Lavandulyl senecioato) per il controllo della cocciniglia cotonosa della vite;

**ACQUISITO** il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all'indirizzo [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it);

**VISTO** l'esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta in data 24 febbraio 2016, dell'impresa CBC (Europe) Srl con sede in Nova Milanese (MB), Via E. Majorana 2, diretta ad ottenere l'autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su vite, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato ISONET PF 2016, contenente la sostanza attiva feromone (Lavandulyl senecioato);

**VISTO** il parere favorevole espresso in data 23 marzo 2016 dalla Commissione Consultiva, di cui all'articolo 20 del D.lgs 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato ISONET DF 2016 contenente la sostanza attiva feromone (Lavandulyl senecioato), per l'impiego su vite, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009,

**VISTA** la nota dell'Ufficio in data 8 aprile 2016 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

**VISTA** la nota del 12 aprile 2016 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

**VISTO** il versamento effettuato ai sensi del D.M. 28 settembre 2012;

## DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto l'impresa CBC (Europe) Srl., con sede in Nova Milanese (MB), Via Majorana 2, è autorizzata ad immettere in commercio per un periodo massimo di 120 giorni, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 il prodotto fitosanitario denominato ISONET PF 2016, contenente la sostanza attiva feromone Lavandulyl senecioato, per il controllo della cocciniglia cotonosa della vite, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata.

Il prodotto è confezionato in contenitori da 100, 200, 500 diffusori.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2-6-1 Ohtemachi Chiyoda-ku Tokyo.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16725.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it) nell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari e comunicato all'impresa interessata.

Roma, li 27 APR. 2016



IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Giuseppe RUOCCO)

# ISONET® PF 2016

## Feromone per la lotta contro *Planococcus ficus* (Cocciniglia cotonosa della vite) con il metodo della confusione sessuale

**COMPOSIZIONE:** Diffusori composti da capillare singolo:  
Lavandulyl senecioate 960 g/kg.  
Supporto di materiale inerte.

### ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:** EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. SP1: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

**PRODOTTO FITOSANITARIO** – Registrazione - art. 53 Reg. 1107/2009 - n. 16725 del \_\_\_\_\_ del Ministero della Salute

**CONTENUTO NETTO:** 100, 200, 500 diffusori

### TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE E DISTRIBUTORE:

CBC (Europe) S.r.l. - via E. Majorana, 2 - 20834 Nova Milanese (MB) - Tel: 0362-365079

### PRODOTTO DA:

Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 2-6-1 Ohtemachi Chiyoda-ku Tokyo

### ISTRUZIONI PER L'USO

#### Rispettare le seguenti indicazioni per non pregiudicare l'efficacia del prodotto

**DOSAGGIO:** 500 diffusori/ettaro secondo la dimensione dell'apezzamento, la struttura e la forma di allevamento delle piante e la pressione dell'insetto. Rinforzare i bordi di confine ed eventualmente estendere l'applicazione oltre l'area del vigneto dove possibile.

**METODO D'APPLICAZIONE:** appendere o attorcigliare in modo lasco i diffusori sulla vite evitando l'esposizione diretta al sole. Non stringere eccessivamente per evitare la rottura del diffusore.

**EPOCA D'APPLICAZIONE:** è fondamentale che i diffusori siano applicati prima dell'inizio del volo dei maschi della generazione svernante. In caso di mancanza di dati certi, si raccomandano l'installazione precoce di trappole di monitoraggio e l'applicazione dei diffusori alle prime catture verificate. I diffusori rilasciano costantemente per circa 180-200 giorni, a seconda delle temperature medie e delle velocità medie dei venti nella zona di applicazione.

**PRECAUZIONI:** vigneti con basse popolazioni possono essere adeguatamente protetti con il metodo della confusione. In presenza di medie o alte popolazioni è necessario, soprattutto nei primi anni di applicazione, predisporre una strategia combinata con insetticidi allo scopo di ridurre le popolazioni. In questi casi predisporre trattamenti abbattenti.

L'uso di insetticidi non pregiudica il funzionamento dei diffusori, è quindi possibile intervenire in qualsiasi momento.

Il miglior risultato si ottiene quando l'applicazione si esegue per grandi aree. Si possono proteggere anche vigneti di piccola dimensione quando isolati e con bassa popolazione, ma è opportuno in questi casi utilizzare sempre il dosaggio massimo per ridurre le perdite di concentrazione dovute all'influenza del vento.

Si raccomanda di evitare l'uso su piccole superfici se confinanti o all'interno di altri vigneti.

**CONTROLLI:** installare nei vigneti in confusione trappole di monitoraggio e verificare periodicamente le catture.

A partire dal mese di Aprile, ispezionare periodicamente il cordone ed i germogli per individuare la presenza delle neanidi, nei campionamenti successivi osservare le foglie basali e i grappoli al fine di verificare eventuali attacchi ed intervenire con insetticidi dove e quando necessario.

**CONSERVAZIONE ed ELIMINAZIONE:** nell'imballo originale ed a temperatura non superiore a 5 °C il prodotto si conserva per 3 anni.

### ATTENZIONE:

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Rev. 0416

Etichetta valida dal

27 APR. 2016 al 24 AGO. 2016

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

27 APR. 2016